

Avv. Massimiliano Fabio

Patrocinante in Cassazione

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà

Sant'Agata di Militello (ME)

Cod. Fisc. FBAMSM70D28F158V

P.IVA 02089130831

Tel - Fax 0941701160

Cell. 3930701160

massimilianofabio@pec.giuffre.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Ricorso con istanze ex artt. 52, c. 2, 53, 55, 56 e 116 comma 2 c.p.a.

Per **Giuseppe CARTELLA**, nato a Patti (ME), il 17.08.1975, C.F. CRTGPP75M17G377Z, residente in Via Rainoldi n° 19 di Varese, elettivamente domiciliato in Via Marco Greppi, 10 di Milano, nello studio dell'**Avv. Diana Pedata e Stefano Dell'Orto** del Foro di Milano, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, C.F. FBA MSM 70D28 F158V, con elezione di domicilio digitale alla p.e.c. massimilianofabio@pec.giuffre.it, giusta procura allegata in calce al presente atto,

contro

- **Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;**
- **Il Ministero dell'Istruzione;**
- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;**
- la **Commissione di concorso per la Lombardia** in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **Il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia rappresentato e difeso ex lege dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di MILANO** Via Carlo Freguglia, 1.

e nei confronti di

- Sig.ra **Libera Michela ARMILLOTTA**, nata il 08/05/1962 (FG) C.F. RML MHL 62E48 F631G Via Tamagno 10, 21100 Varese,
- Sig.ra **Annalisa INTERLANDI**, c.f. NTRNLS83B42I754W, domicilia al proprio indirizzo pec annalisa.interlandi@pec.it;

e di tutti gli altri controinteressati

da individuarsi nei soggetti ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al DDG 2015 del 20 dicembre 2018 presso la Regione Lombardia.

per l'annullamento, previa sospensione e adozione di misure cautelari ex artt. 55 e 56 cpa,

- 1)** del decreto – provvedimento USR Lombardia n°13363 del 30/06/2020 Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione, con il quale l'USR Lombardia ha integrato l'elenco degli ammessi alla prova orale con

l'Aspirante Amante Alessandro che per errore materiale non era stato incluso nell'elenco degli Ammessi alla prova Orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015 (All. 2);

2) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°12071 del 12/06/2020 Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione, con il quale l'USR Lombardia ha integrato l'elenco degli ammessi alla prova orale con l'Aspirante Favorito Francesca che per errore materiale non era stata inclusa nell'elenco degli Ammessi alla prova Orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015 (All. 3);

3) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°11457 del 09/06/2020 Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015 (All. 4);

4) dell'atto – verbale di valutazione della prova pratica sostenuta dal ricorrente in data 06 novembre 2019 che lo ha escluso dalle fasi successive del concorso nella parte in cui richiama l'esito negativo della correzione della prova tecnico - pratico del ricorrente nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 17 (All. 5);

5) dell'elenco – graduatoria degli ammessi alla prova orale del concorso anzi detto nella parte in cui il ricorrente non è risultato essere collocato in posizione utile e quindi non ammesso (All. 6);

6) di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.

premesse in fatto

1. il ricorrente è dipendente del MIUR – oggi MI, sin dal 03 marzo 2003, con la qualifica e mansioni di assistente amministrativo, dall' 01/09/2011 è dipendente di ruolo con contratto a tempo indeterminato e dall' 08/09/2014 svolge ininterrottamente la funzione di DSGA;

2. il deducente con istanza di partecipazione presentata attraverso l'applicazione Istanze On Line in data 25/11/2018 alla quale il Ministero ha assegnato il numero di protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0162203.25-01-2019 (All. 7), ha chiesto di partecipare al “concorso pubblico a 2004 posti di Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. n°20 del 2015” per la Regionale Lombardia;

3. il ricorrente in data 11 novembre 2019 ha partecipato alla prova preselettiva presso l'IIS “BIANCHI” di Via Minerva - MONZA secondo le indicazioni contenute

nella nota di convocazione dell'USR Lombardia Prot. n. 10163 del 2405/2020 (All. n. 8 e n 9). La prova è stata superata con la votazione di 77/100 e si allega stampa prodotta dal servizio Istanze on Line del Ministero (All. n. 10)

4. Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata al 30% dei posti messi a bando per la singola regione).

5. I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere da quella di residenza; il ricorrente ha partecipato per la regione Lombardia dove i posti messi a concorso erano **451** a cui andavano sommati ulteriori **135** posti corrispondenti alla quota di riserva del 30%.

Dopo il superamento delle prove preselettive, il ricorrente è stato ammesso alla prova scritta. Tale prova si suddivideva in due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna e si sono tenute nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.

6. Il ricorrente ha sostenuto le prove presso l'IIS "VARALLI" di via Ulisse Dini, 2 di MILANO così come da convocazione Prot. n. 22640 del 18/10/2019 dell'USR Lombardia (All. 11 e 12).

7. alla prima prova scritta costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del decreto ministeriale così come indicato all'art. 13 del Bando di Concorso (All. 13). La prova è stata superata con la valutazione da parte della Commissione di 28 punti su 30 (All. 14 e 15);

8. La prova di carattere teorico-pratico, consisteva nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.

9. In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della seconda *prova teorico-pratica* sono stati fissati per parametri di giudizio i voti numerici nei seguenti termini:

1° Inquadramento normativo (capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi) – insufficiente: punti da 0 – 1 – 2; lacunosa: punti da 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8;

2° Trattazione del caso proposto (analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa) insufficiente: punti 0 – 1 – 2; lacunosa: punti 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8.

3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto (organicità, pertinenza e completezza dell'atto;

adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso) punti 0 – 1 – 2; lacunosa: punti 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7 – 8; ottima: punti 9.

4° Correttezza logico - formale (Correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato) insufficiente: punti da 0 – 1; lacunosa: punti 2; adeguata: punti 3; buona: punti 4; ottima: punti 5.

Si allega la griglia di valutazione ministeriale predisposta per tale prova (All. 16).

10. L'USR della Lombardia, in data 9/06/2020, ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché **il calendario delle prove orali con inizio il 29/06/2020 e conclusione il 13/07/2020, con esclusione del ricorrente (doc. All. 4) e con la nota Prot. n. 13363 del 30/06/2020 ha calendarizzato una ulteriore seduta alle ore 09:00 del 21/07/2020 (doc. All. 2);**

11. la prima comunicazione - notifica dei voti conseguiti dal ricorrente è avvenuta via e - mail in data 11/06/2020 (All. 17);

12. Il ricorrente ha inoltrato istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio elaborato.

13. dall'accesso agli atti il deducente ha constatato che:

a) per la prima prova la votazione rispettivamente come primo descrittore inquadramento normativo e come secondo descrittore sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto è stata:

Risposta primo quesito: OTTIMA-OTTIMA (2 - 2,5);

Risposta secondo quesito: OTTIMA-OTTIMA (2 - 3) Quesito su Attività Negoziale

Risposta terzo quesito: OTTIMA-OTTIMA (2 - 2,5);

Risposta quarto quesito: OTTIMA-OTTIMA (2 - 2,5);

Risposta quinto quesito: OTTIMA-OTTIMA (2 - 3);

Risposta sesto quesito: ADEGUATA-OTTIMA (1,5 - 3).

Le risposte sono state, quindi, ottimamente formulate e con valutazioni ottime, e a quasi tutte le valutazioni Ottime è stato assegnato il punteggio massimo sia alla parte normativa che alla parte di trattazione del quesito.

La valutazione assegnata al quesito n. 2 che trattava l'attività negoziale è stato assegnato dalla Commissione n. 1 la Valutazione Ottima ed il punteggio Massimo 5/5.

b) per la prova tecnico - pratica il ricorrente ha conseguito la valutazione complessiva di 17/30 così articolata:

1° Inquadramento normativo: valutazione lacunosa Punti 5;

2° Trattazione del caso proposto: valutazione lacunosa Punti 5;

3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto: valutazione lacunosa Punti 5;

4° Correttezza logico – formale: valutazione lacunosa Punti 2:

14. i numeri proporzionali ed assoluti di “*non ammissione*” da parte della Commissione Esaminatrice dell'USR – Lombardia sono “*anomali*” e risultano eccessivamente penalizzanti per i candidati, nonché in evidente contrasto con le percentuali di superamento delle prove di tutte le ulteriori commissioni esaminatrici che hanno operato e selezionato i candidati in tutto il resto del territorio nazionale, evidenziando un dato anomalo rispetto alla media che evidenzia disparità di interpretazione e/o trattamento nelle valutazioni delle prove ed applicazione dei criteri di valutazione e delle griglie adottate;

15. a causa di ciò nella Regione Lombardia sono stati ammessi alla prova orale solo n° 209 aspiranti a fronte di ben 451 posti messi a concorso ai quali vanno sommati ulteriori 135 posti riferibili alla quota di riserva del 30%; tale risultato è anomalo rispetto ai dati percentuali di tutte le altre regioni, in cui il numero di aspiranti ammessi alla prova orale è risultato in termini percentuali di ammissione nettamente superiore a quello della Lombardia.

16. i posti di DSGA vacanti e disponibili nella Regione Lombardia, alla data dell'1.09.2020 saranno probabilmente più di 660, ma non ci saranno candidati idonei sufficienti per coprire le necessità del MI;

17. con nota del 13 giugno '20 il ricorrente ha formulato “Istanza riesame della valutazione della prova pratica”, per i motivi ivi dedotti chiedendo la revoca – annullamento in autotutela, (All. 18 e 19);

18. All'Istanza anzi detta l'USR Lombardia ha dato riscontro comunicando al ricorrente che la Commissione non ha ritenuto di dover rivedere il giudizio emesso e che non è prevista la possibilità di una revisione da parte della Commissione (All. 20).

§ § §

La valutazione della prova pratica da parte della Commissione è viziata e/o illegittima e/o errata ed i relativi atti sono illegittimi e viziati da molteplici errori e/o irregolarità che hanno inficiato lo svolgimento delle prove e gli atti e le relative attività devono essere annullati e/o revocati, nonché resi privi di qualsivoglia giuridico effetto per i seguenti motivi:

diritto

1) ERRATA ED ILLEGITTIMA FORMULAZIONE E CONSEGUENTE ILLEGITTIMA INTERPRETAZIONE DEL QUESITO DI CUI ALLA PROVA PRATICA ELABORATA DAL RICORRENTE– VIOLAZIONE DELLE NORME DEL BANDO E DELLE PROCEDURE DI NOMINA DEI

COMPONENTI DELLE COMMISSIONI – VIOLAZIONE DELLE NORME DEL BANDO E DELLE PROCEDURE DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO – ILLEGITTIMA ED ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RELATIVO ELABORATO – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E MANIFESTA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ART. 34 COMMA 3 COST. E DELLE RELATIVE NORME. – MANCANZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DI LEGGE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA SOTTO DIVERSI PROFILI.

Al ricorrente è stata preclusa la possibilità di partecipazione alla prova orale sulla base della valutazione della “*prova teorico - pratica*” sostenuta in data 06/11/2019. Tale decisione è errata e/o viziata da profili di illegittimità e/o errata valutazione imputabili alla improvvisa, veloce, equivoca formulazione del quesito elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico probabilmente dovuta a disservizi tecnici, procedurali o amministrativi verificatisi in data 06/11/2019 ed alla discrezionalità Tecnica della Commissione probabilmente influenzata dal quesito proposto e da una serie di altri fattori ad influenza negativa.

§ § §

1.2) Illegittimità delle procedure di formulazione del quesito e trasmissione ed apertura del “plico telematico” ed invio dello stesso a mezzo mail ed illegittima composizione del Comitato tecnico scientifico –violazione delle norme di legge e delle previsioni del bando e conseguente illegittimità dei relativi atti.

§ § §

Contrariamente a quanto comunicato dal Ministero dell’Istruzione, inoltre, si eccepisce che il quesito del 06/11/2019 è stato trasmesso via e-mail e non tramite l’applicazione “PLICO TELEMATICO”.

Si riportano qui di seguito i contenuti della nota Miur Prot. n. 2462 del 02/10/2019 (All. 21) e degli artt. 13 comma 1 e 16 comma 6 del bando di Concorso (doc. All. 13):

“Nota MIUR prot. 2462 del 02/10/2019

Le prove scritte sono previste per il 5 e 6 novembre. In ciascuna mattina, prima dell’ora fissata per l’inizio della prova (ore 10,00), i presidenti di commissione (o rispettivi delegati) si recano nel luogo in cui è stata allestita la postazione di

lavoro dedicata al Plico telematico. Sarà poi compito del referente di sede “attivare” l’applicazione, utilizzando il Codice Utente e la Password comunicate durante il download dell’applicazione stessa.

Per la decriptazione dei testi, il presidente di commissione e il referente di sede dovranno inserire la Chiave Ministero, comunicata tramite appositi canali da parte del MIUR alle ore 10,00 di ciascuna prova d’esame.

L’inserimento della suddetta Chiave permetterà l’apertura e la corretta visualizzazione della prova selezionata.

Una volta selezionata la prova, inserita la Chiave Ministero, occorre cliccare il pulsante Apri o Salva. In entrambi i casi sarà possibile stampare la prova.

Con successive comunicazioni saranno fornite apposite istruzioni operative relative alle varie fasi del processo.

In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il service desk al numero verde 800 903 080.

Contenuti del Bando sulle competenze del Comitato Tecnico Scientifico (All. 13)

Articolo 13 (Prova scritta)

Comma 6. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell'espletamento della prova scritta.

Articolo 16 (Predisposizione delle prove)

Comma 1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 13 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del Comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale. Il Comitato tecnico scientifico valida altresì i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione è curata dal Ministero che, a tal fine, può avvalersi di supporti esterni.

Il ricorrente è venuto a conoscenza **diretta e personale** delle problematiche emerse in data 06/11/2020 perché individuato tra gli aspiranti come persona destinata ad assistere all’apertura del plico telematico e lo stesso ha personalmente constatato che l’invio della prova crittografata non aveva avuto esito positivo e la trasmissione è avvenuta attraverso l’invio a mezzo mail di allegato in formato pdf non crittografato.

Il quesito, come risulta da nota MIUR 23424 del 6 novembre 2019 è stato dunque sostituito dal Comitato Tecnico Scientifico che nella stessa mattinata ha poi trasmesso a mezzo mail il “nuovo testo” della prova pratica. (All. 22)

Da quanto sopra descritto si evince che la modalità di invio alternativo è stata assunta dal Ministero in data 06/11/2019 con urgenza, la stessa non era stata programmata in precedenza e potrebbe essere dipesa da

problemi tecnici e/o altre questioni procedurali e/o amministrative che non è dato conoscere.

Dal Verbale n. 3 della commissione datato 06/11/2019 (All. 23) sembrerebbe che tra il momento in cui il Ministero ha comunicato agli USR il problema tecnico e l'invio della prova alle commissioni siano trascorsi solamente 10 minuti.

Quella stessa mattina il Comitato Tecnico Scientifico ha dovuto riadattare, rielaborare e/o sostituire il precedente quesito garantendone l'invio alle Commissioni nel più breve tempo possibile ma elaborando un testo relativo ad un argomento (attività negoziale) che i concorrenti avevano già affrontato il giorno precedente nella prova scritta.

Inoltre, la sua formulazione associata all'atto "Determina a Contrarre" non era connotata da certezza ed univocità di interpretazione per elaborare la soluzione del quesito da parte dei candidati e non avrebbe dovuto presentare quegli aspetti di opinabilità che poteva (e probabilmente lo ha fatto) condizionare i Componenti della Commissione nell'accertamento tecnico perché non connotato dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di certezza della soluzione che avrebbe dovuto / potuto contraddistinguere.

La formulazione del quesito è divenuta, nei fatti, esercizio di influenza in ordine alla scelta della soluzione del caso da parte candidati e della Discrezionalità Tecnica della commissione.

Da tali fatti, ne è derivata una errata ed imprecisa formulazione del quesito che ha negativamente influenzato le procedure di selezione e valutazione della prova che sono state viziate da una evidente illegittimità degli atti.

§ § §

1.3) Sulla Illegittimità della nomina dei componenti della commissione – sottocommissione di valutazione – violazione dell'art. 8 comma 1 del Bando di Concorso.

Contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del Bando di Concorso per la regione Lombardia, la commissione esaminatrice è stata suddivisa in due sottocommissioni, con l'integrazione di due componenti e di un segretario e mantenendo unico il presidente.

I componenti della sottocommissione per la Regione Lombardia sono stati illegittimamente ed erroneamente nominati con decreto del Capo dipartimento del Miur nota prot. 3472 del 27 novembre 2019 (all. n.24) e non con Decreto del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale come previsto dal predetto art. 8 comma 1.

§ § §

1.4) Illegittimità degli atti e delle procedure di formulazione del quesito – difetto di motivazione e mancata indicazione delle motivazioni relative alla sostituzione del quesito e nella predisposizione testo prova teorico-pratica – violazione del bando e delle norme in materia di trasparenza.

L'Articolo 16 (Predisposizione delle prove) del bando prevede che: *“1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 13 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del Comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale”*.

Nel Verbale n. 3 risulta che il Ministero ha comunicato per le vie brevi alle ore 10:05 agli USR che la seconda prova d'esame stava per essere inviata e che alle ore 10.15 la prova era arriva sulla casella di posta elettronica dei referenti che avrebbero dovuto riceverla tramite PLICO TELEMATICO.

La prova, secondo le indicazioni del bando, doveva essere predisposta dal comitato tecnico Scientifico che si sarà certamente riunito con convocazione ufficiale e pochissimo preavviso ed in tempi contingentati, avendo cura di lasciare traccia dell'incontro verbalizzano la seduta alla quale sarà sicuramente stato assegnato un protocollo ufficiale, redigere il quesito e non potendolo inviare direttamente alle commissioni trasmetterlo/notificarlo ufficialmente al Ministero che ha provveduto ad inviarlo ai referenti del plico telematico.

Di tali attività, ad oggi non è noto al ricorrente alcun riscontro documentale.

Tale modus operandi è viziato anche dalla violazione delle norme e dei principi in materia di trasparenza, atteso che:

- Non si conosce il reale motivo per cui è stato necessario modificare il quesito.
- Non si conosce se il quesito predisposto precedentemente riguardava lo stesso argomento oppure no e le motivazioni che hanno portato il Ministero alla eventuale variazione.
- Non è stato consentito sapere in quanto tempo il comitato tecnico scientifico e con quali modalità e motivazioni ha predisposto l'atto scegliendo proprio la determina a contrarre.

§ § §

1.5) Illegittimità degli atti e delle operazioni di formazione del quesito e dei criteri di valutazione e dei relativi atti per la illegittima composizione del Comitato Tecnico Scientifico e dei relativi atti ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2019.

Tra i Componenti del Comitato Tecnico scientifico risulta Il Dott. Paolo Sciascia che per l'accettazione dell'incarico dovrebbe aver sottoscritto le “dichiarazioni di riservatezza e di possesso dei requisiti e di assenza di motivi ostativi”.

Il dott. Sciascia, tuttavia, è membro dell'organo di direzione politica del MIUR, sicché egli si trova in una situazione di incompatibilità, prevista a norma dell'art. 13, comma 2, lett. a del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2019.

Il Dott. Paolo Sciascia, difatti, non è dipendente pubblico del MIUR assunto tramite concorso ma, appunto, nominato dall'organo politico.

È proprio la sua nomina che, in quanto derivante da incarico fiduciario, lo rende incompatibile con l'incarico di membro del Comitato Tecnico Scientifico.

Come anticipato in premessa, il TAR del Lazio proprio sulla posizione del Dott. Paolo Sciascia ha avuto modo di esprimersi favorevolmente all'accoglimento dell'istanza cautelare disponendo la ricorrezione degli elaborati di un candidato i cui lavori erano stati corretti dalla commissione "imperfetta" (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 9 ottobre 2019, ord. n. 6459).

§ § §

1.6) Illegittimità per contraddittorietà manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi della prova e della formulazione errata dei quesiti ed illegittimità ed erroneità della valutazione e dei criteri di assegnazione del punteggio.

Sebbene il voto numerico possa esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico discrezionale esso trova un limite nel fatto che la commissione ha il dovere di "prefissare" idonei criteri di massima di valutazione che devono sopersedere all'attribuzione del voto.

Ciò deve avvenire attraverso un procedimento tale da garantire con evidenza la possibilità di una valutazione "omogenea" frutto di criteri di massima e di precisi parametri di riferimento.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto atteso che si è di fronte ad una contraddizione manifesta che si rileva di elementi di fatto obiettivi che si rinvengono dagli stessi quesiti e dalle superiori valutazioni.

(Sul punto vedi Consiglio di Stato – Sez. III 29.04.2019 n°2775).

Qualora detti elementi non sussistono la valutazione in forma numerica è illegittima (Cons. di Stato Sez. V del 23.04.2019 n°2573, Cons. Stato – Sez. IV 01.08.2018 n°4745).

§ § §

Contenuti del Bando sulle competenze del Comitato Tecnico Scientifico (All. 13)

Articolo 13 (Prova scritta)

Comma 6. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal Comitato tecnico - scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell'espletamento della prova scritta.

Articolo 16 (Predisposizione delle prove)

Comma 1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 13 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del Comitato tecnico -scientifico, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale. Il Comitato tecnico scientifico valida altresì i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione è curata dal Ministero che, a tal fine, può avvalersi di supporti esterni.

§ § §

1.7) Illegittimità ed erroneità del quesito di cui alla prova pratica del 06.11.2019 – aleatorietà ed indeterminatezza della risposta e dell’elaborato – svolgimento della prova – illegittimità – insistenza ed inadeguatezza dei preventivi criteri di valutazione ed attribuzione del punteggio sulla base di dati e criteri oggettivi – esistenza di vizi macroscopici di irrazionalità ed illogicità.

Illegittimità ed erroneità degli atti e della prova pratica del 06.11.2019 per violazione dell’art. 97 Cost. e dei criteri di chiarezza della domanda e di univocità della risposta ritenuta corretta dalla P.A. – violazione del criterio della *par condicio* tra i candidati.

L’errata ed illegittima, nonché contraddittoria ed imprecisa determinazione del quesito di cui alla prova tecnico-pratica del 06.11.2019 ha incredibilmente viziato la procedura concorsuale ed ha conseguentemente determinato l’illegittima “*esclusione*” del ricorrente.

Sono innumerevoli le decisioni che, a fronte della valutazione numerica della prova, ne delineano la illegittimità nella ipotesi di mancata preventiva determinazione dei criteri di valutazione in considerazione del fatto che la “*discrezionalità tecnica della commissione*” non può giustificarsi a fronte di vizi di irrazionalità e/o illogicità e di oggettiva predeterminazione dei suddetti criteri.

Nel caso che ci occupa, non si è di fronte alla sola “*illogicità e/o irrazionalità*”, bensì davanti ad una errata determinazione di un quesito e della applicazione di criteri di valutazione errati ed inadeguati, che hanno creato una situazione di paradossale arbitrio nelle valutazioni e di incertezza dell’elaborato.

(Vedi Cons. Stato Sez. V n°7332/2004 – Tar Calabria Sez. II n°1095/2006; Tar Piemonte Sez. II n°1180/2007).

Inoltre, la formulazione della prova pratica, associata all’atto “Determina a Contrarre” non era connotata da certezza ed univocità di interpretazione per elaborare la soluzione del quesito da parte dei candidati e non avrebbe dovuto presentare quegli aspetti di opinabilità che poteva (e probabilmente lo ha fatto) condizionare i Componenti della Commissione nell’accertamento tecnico perché

non connotato dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di certezza della soluzione che avrebbe dovuto/potuto contraddistinguerlo.

La formulazione del quesito ha determinato, nei fatti, una erronea ed illegittima influenza in ordine alla scelta della soluzione del caso da parte candidati e della Discrezionalità Tecnica della commissione.

§ § §

Il quesito elaborato ed inviato la mattina del 6 novembre 2019 è il seguente:

“Nell’ambito dell’autonomia negoziale, una istituzione scolastica intende procedere all’acquisto di materiale destinato ad un laboratorio della scuola, per un valore pari a euro 45.000,00.

Il/la candidato/a illustri il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dal Regolamento di contabilità e, dopo aver individuato gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le fasi contabili propedeutiche per l’avvio della procedura, predisponga la determina a contrarre”.

§ § §

Si tratta, evidentemente, di una prova pratica con richieste relative all’Attività Negoziale, lo stesso argomento del quesito n. 2 della prova con sei domande a risposta aperta svolta il giorno 5 novembre 2019 che si riporta di seguito:

“Il candidato/a descriva gli elementi essenziali che compongono, esplicitano e definiscono il seguente tema:

Capacità ed Autonomia negoziale delle Istituzioni Scolastiche”.

§ § §

Segue sulla erroneità ed illegittimità del quesito elaborato il 6 novembre 2019 dal Comitato Tecnico Scientifico

In conseguenza di ciò, il quesito che è stato formulato per la prova teorico - pratica svolta il 06/11/2019 ed il quesito n. 2 della prova con sei domande a risposta aperta svolta il 05/11/2019, di fatto e per contenuto si differenziavano solo per una serie di informazioni di dettaglio fornite agli aspiranti per predisporre la determina a Contrarre.

Il ricorrente nella prova del 5 novembre 2019 ha riportato una valutazione complessiva altissima (28/30) ed il punteggio massimo (5 punti su 5) nel quesito n. 2 mostrando le sue *“Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito”,* Capacità di *“Sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito”* e *“Organicità, chiarezza, correttezza logico - formale e compiutezza nella trattazione”.*

Il giorno seguente però è stato valutato negativamente nella “prova teorico-pratica”, sebbene attinente lo stesso argomento.

Un'interpretazione letterale del quesito proposto per la prova teorico - pratica così come rielaborato dal Comitato Tecnico Scientifico **tendeva a costringere gli aspiranti a dover inserire in una sorta di tema/premessa dei “doppioni” dei contenuti della Determina e, tendeva a costringere, con una interpretazione letterale e restrittiva, i Commissari a non assegnare i punti ai primi due criteri di valutazione previsti dal Bando** se gli aspiranti non avessero riportato, nello svolgimento dell'elaborato, due volte gli stessi contenuti.

Quindi, la formulazione della prova teorica pratica risultava equivoca ed imprecisa, così come si dirà anche in seguito.

La Determina a contrarre è un atto amministrativo che deve obbligatoriamente contenere il quadro normativo di riferimento, (soprattutto il Regolamento di contabilità), individuare gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, le fasi contabili propedeutiche per l'avvio della procedura che risultano essere la richiesta del CIG, del CUP, l'individuazione del RUP **ed i suoi contenuti minimi sono definiti dall'ANAC** nelle linee guida n. 4 del 19/07/2020 (All. 25) che al punto 4.1.2. riportano esattamente quanto segue:

*“La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente **contiene, almeno,** l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.”*

Quindi, soprattutto per gli aspiranti che sapevano redigere la determina a contrarre, conoscevano i contenuti delle linee guida 4 dall'ANAC (doc. All. 25), ed avevano valutato il **contenuto della griglia di valutazione della prova “teorica - pratica”** nella parte in cui indicava *“La prova teorico-pratica, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del bando, **consiste nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'allegato B” (Doc. All. 05)** il quesito non risultava formulato in modo tale da far emergere con precisione assoluta quale fosse la modalità di svolgimento più adeguata.*

Con una determina a contrarre che soddisfa tutte le richieste del quesito non è concepibile che il futuro lavorativo dell'aspirante debba essere deciso dalla formulazione anomala che si presta a fraintendimenti.

Non è stata solo la formulazione del quesito, che si prestava a differenti opzioni interpretative senza mostrare possibilità di soluzione certa ed univoca (sicuramente dovuta ai problemi tecnici del 06/11/2019), ad influenzare la conseguente discrezionalità tecnica della commissione ma si sono aggiunte anche:

- a. la necessità di garantire il collegio perfetto con un solo presidente assegnato a due commissioni,
- b. l'elevato numero di prove da valutare;
- c. le iniziative di pressione parlamentare, ministeriale e sindacale rivolte già dal mese di aprile/maggio agli USR ed alle Commissioni che in alcune Regioni non avevano completato i lavori di correzione.

In merito, si allegano gli atti riferibili alle iniziative sindacali dell'ANQUAP nei confronti del Ministero dell'Istruzione (All. 26) e le successive interrogazioni Parlamentari in merito (All. 27), alle quali sono seguite, per logica, prima delle risposte al Question - Time del 14/05/2020 le conseguenti verifiche Ministeriali.

- d. i tempi di correzione strettissimi;
- e. la necessità di mantenere il distanziamento sociale per l'emergenza COVID - 19

Per di più, la commissione che ha valutato la prova del ricorrente ha sempre assegnato punteggi mediamente più bassi rispetto all'altra mantenendo conseguentemente percentuali di superamento della prova di gran lunga inferiori. Il giorno 19/06/2020 il 64% degli aspiranti esaminati è stato valutato positivamente dalla prima commissione e solo il 54,55 % dalla seconda con una differenza di circa 10 punti percentuali.

Sulla conformità della valutazione degli elaborati rispetto ai criteri di correzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: *“nel rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito”* (TAR Lazio di Roma, sez. I Quater, Sent. N. 8606/2018).

Va, inoltre, osservato che l'illegittimità dell'operato discende anche dal fatto che la correzione operata dalla due commissione non è stata omogenea.

Segnatamente, i criteri di correzione e gli indicatori utili alla correzione, sebbene già individuati dal Comitato Tecnico scientifico, necessitavano di linee guida per consentire l'applicazione omogenea da parte delle due commissioni nella valutazione degli elaborati; cosa che non è accaduta nella fattispecie in esame. Invero, non sono state preventivamente determinate le linee guida e/o chiarimenti utili per l'applicazione dei descrittori e dei relativi punteggi al fine di rendere le valutazioni delle prove teorico-pratiche svolte dagli aspiranti e le relative attribuzioni di punteggio uniformi, oggettive e trasparenti.

§ § §

1.8) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La valutazione dell'elaborato della ricorrente è frutto di una procedura di correzione, affetta da una grave anomalia o da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento, connesso alla fase di correzione svolta dalle Commissioni che hanno corretto tutte le prove che fa desumere una disparità di trattamento e si rende, pertanto, necessaria l'acquisizione in giudizio degli elaborati scritti relativi alla II° prova scritta di candidati che hanno raggiunto la valutazione adeguata/sufficiente (21/30), al fine di compararli all'elaborato della ricorrente e dare prova della disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione in sede di valutazione degli elaborati.

Per costante giurisprudenza il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti (*T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199*).

Il candidato, altresì, ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima, senza bisogno, cioè, che la lesione si faccia concreta e con essa l'interesse all'impugnazione diventi

attuale, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti (*Consiglio di Stato sez. VI - 21/05/2009, n. 3147*). Sicché, ci si riserva di produrre motivi aggiunti all'esito del deposito della documentazione richiesta, ferma restando la censura di cui al presente motivo.

§ § §

1.9) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE ILLOGICA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA.

Si rileva l'estrema ingiustizia dell'esclusione della ricorrente dal concorso, essendo il suo elaborato correttamente formulato.

È, infatti, oscuro il percorso motivazionale che ha indotto la Commissione alla attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente, risultando lo stesso chiaramente incongruo rispetto ai citati criteri di valutazione e, pertanto, frutto di un procedimento valutativo affetto da manifesta irragionevolezza.

Inoltre, si evidenzia che la differenza – **solì 4 punti** – tra il punteggio complessivamente attribuito alla seconda prova della ricorrente (17/30) e il punteggio minimo sufficiente (21/30), appare palesemente ingiustificato rispetto al contenuto delle risposte formulate le quali avrebbero sicuramente meritato la **sufficienza**. Per pacifica giurisprudenza l'attribuzione del punteggio numerico alle prove concorsuali è reputato sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, tuttavia l'impossibilità nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è vizio idoneo a determinarne l'annullamento.

Del resto la commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all'elaborato del ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnato al ricorrente, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica.

Sebbene la sussistenza dei limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni delle Commissioni di concorso, nel caso di specie si ritiene che la gravità dei vizi, che appaiono palesemente evidenti, giustifichi l'annullamento della valutazione negativa e la conseguente ripetizione delle operazioni di correzione dell'elaborato da parte di commissione concorsuale in diversa composizione.

§ § §

1.10) Illegittimità della Composizione della Commissione giudicatrice per inadeguatezza del numero dei componenti (un solo presidente per le due commissioni) – irregolarità delle procedure di correzione e

valutazione delle prove sotto diversi molteplici profili operativi e di analisi dei documenti – eccesso di potere per manifesta illogicità e per incongruità dei tempi di correzione – erroneità ed irragionevolezza delle attività e valutazioni della commissione, riscontrabile dalla lettura degli atti stessi.

§ § §

Considerato che per le due commissioni è stato nominato un unico Presidente, affinché il collegio potesse essere considerato perfetto e regolare nella sua composizione, nei periodi in cui si sono accavallati i lavori, le Commissioni hanno dovuto obbligatoriamente valutare gli elaborati all'interno della stessa aula/sala. Dai verbali 25 A (All. 28) e 25 B (All. 29) si evince che in data 19/05/2020 sono state corrette dalle due Commissioni complessivamente 152 prove in 420 minuti. Con due Commissioni ed un solo Presidente all'interno della stessa aula le opzioni per mantenere il Collegio Perfetto erano due:

- 1) lettura ad alta voce uno alla volta dei 152 elaborati perché non sarebbe stato possibile per il Presidente ascoltare contemporaneamente la lettura di due prove distinte anche se dai verbali non si evince tale ipotesi.
- 2) lettura a bassa voce prima da parte dei componenti della commissione e del presidente poi, con i Commissari che avrebbero dovuto valutare 75 prove (prima commissione) e 77 prove (seconda commissione) ed il Presidente che ne ha valutate 152 perché è impensabile che col distanziamento da mantenere tre Componenti della Commissione riescano a leggere contemporaneamente la stessa prova, ipotesi da scartare anche perché il Presidente Unico per garantire la valutazione in collegio perfetto avrebbe dovuto comunque valutare tutte le 152 prove.

§ § §

Considerando l'opzione di valutazione 1), le commissioni avrebbero avuto a disposizione **2 minuti e 46 secondi a elaborato comprensivi delle dichiarazioni relative al COVID 19, al prelievo dagli armadi e divisione casuale delle 152 buste contenenti gli elaborati dei concorrenti, l'apertura di 152 buste, l'estrazione dalle buste di 152 elaborati, l'apposizione delle sigle sulle 152 buste contenenti i dati anagrafici dei concorrenti, la lettura dei 152 elaborati da parte del Presidente, la lettura di 77 elaborati da parte dei due componenti della commissione n. 2, la valutazione delle 77 prove da parte dei due Commissari, la valutazione di 152 prove da parte del Presidente, la sigla da parte dei due commissari e del Segretario sulle griglie di correzione degli elaborati, la ricomposizione documentale per singolo concorrente, la conservazione dei documenti, la redazione e la lettura del verbale.**

§ § §

Considerando l'opzione di valutazione 2), le singole commissioni avrebbero avuto molto meno tempo a disposizione perché occorre prevedere, prima della valutazione, comunque, 77 letture necessarie ai Commissari della seconda Commissione oltre alle 152 letture da parte del Presidente: **di conseguenza la Seconda Commissione avrebbe avuto molto meno tempo dei due minuti e 46 secondi a elaborato comprensivi delle dichiarazioni relative al COVID 19, al prelievo dagli armadi e divisione casuale delle 152 buste contenenti gli elaborati dei concorrenti, l'apertura di 152 buste, l'estrazione dalle buste di 152 elaborati, l'apposizione delle sigle sulle 152 buste contenenti i dati anagrafici dei concorrenti, la lettura dei 152 elaborati da parte del Presidente, la lettura di 77 elaborati da parte dei due componenti della commissione n. 2, la valutazione delle 77 prove da parte dei due Commissari, la valutazione di 152 prove da parte del Presidente, la sigla da parte dei due commissari e del Segretario sulle griglie di correzione degli elaborati, la ricomposizione documentale per singolo concorrente, la conservazione dei documenti, la redazione e la lettura del verbale.**

Dai verbali non si evince quale sia stata la modalità di correzione degli elaborati.

§ § §

E' impensabile o da scartare l'ipotesi che due commissari della stessa commissione abbiano letto in contemporanea due diversi elaborati che a fine delle singole valutazioni con scorrimento e/o scambio - passaggio di mano tra loro e successivo passaggio dei due elaborati al Presidente.

In questo modo, ad ogni giro di correzione i componenti avrebbero valutato due prove, ed il Presidente 4, due della commissione 1 e due della commissione 2.

Inoltre:

- 1) la lettura / pre - valutazione degli elaborati sarebbe avvenuta con ordine cronologicamente diverso tra un commissario e l'altro e tra questi ed il Presidente,
- 2) sarebbero state valutate con prove che richiedevano attenzione diversa l'una dall'altra per lunghezza e contenuti, quindi tempi di valutazione diversi,
- 3) sulle scrivanie ci sarebbero state contemporaneamente 4 buste formato A4, 4 elaborati dei candidati, 4 griglie di correzione, 4 buste contenenti i dati anagrafici che dovevano passare alcuni dai componenti della Commissione al Presidente ed altri dai componenti della Commissione ai segretari;
- 4) il Presidente unico avrebbe comunque rallentato i lavori delle due commissioni,

5) Questa modalità di correzione, associata al numero elevatissimo di elaborati associata al pochissimo tempo in cui si sono svolte le valutazioni lascia facilmente intuire la probabilità di confusione tra un elaborato e l'altro e/o ad una verifica poco approfondita degli stessi per contenere questo tipo di rischio.

Durante le correzioni è presumibile che il Presidente si sia posizionato al centro dei quattro commissari (due della prima Commissione e due della seconda) altrimenti, durante la valutazione degli elaborati avrebbe dovuto cambiare posizione e/o si sarebbe dovuto alzare per 152 volte.

§ § §

E' da escludere invece che un solo Commissario abbia letto e valutato la singola prova e che gli altri componenti abbiano semplicemente apposto la sigla alla valutazione perché in questo caso sarebbe venuta meno la valutazione condivisa della prova.

Sulla necessaria trasparenza ed oggettività dei criteri di valutazione della prova è risaputo che: "alla luce del principio enunciato dall'art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 [secondo cui, per garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, le commissioni esaminatrici devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso], deve ritenersi che il voto numerico delle prove possa essere espresso legittimamente solo nel caso in cui costituisca una puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. La valutazione in forma numerica delle prove di concorso è quindi legittima solo se i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche" (Cons. St., Sez. V, n. 4782/2004, cit.; in termini, tra le più recenti, Sez VI, 30 aprile 2003 n. 2331; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, 20 agosto 2004 n. 680 e 4 febbraio 2004 n. 64; T.A.R. Umbria, n. 66/2004, cit.; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367)

§ § §

Sulla ambiguità del quesito

Anche il M.I.U.R., in sede di revisione dei quesiti sottoposti agli insegnanti nell'ambito del T.F.A., con il D.M. 7 agosto 2012 ha provveduto ad abbonare a tutti i candidati (a prescindere se avessero risposto o meno) i quesiti formulati in maniera errata o anche solamente ambigua.

Lo stesso M.I.U.R. nel caso analogo, i cui principi sono applicabili al caso che ci occupa ha ritenuto che sono ambigue le:

- a) domande con due o più risposte esatte;
- b) domande con più risposte esatte di cui una più pertinente;
- c) domande con nessuna risposta giusta e/o con formulazione sbagliata;

d) domande e/o risposte formulate con termini ambigui in grado di disorientare il candidato.

La prova pratica così come formulata integra i presupposti per essere ritenuta ambigua ed imprecisa

§ § §

1.11) Illegittimità – erroneità del bando e dei criteri di superamento delle prove – illogicità e contraddittorietà per eccesso di potere – violazione delle norme di legge in materia.

L'art. 13 comma 4 del bando (doc. All. 13) prevede che: *“Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30.*

Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove”.

Trattandosi di prove a voto unico si crea la seguente incongruenza:

La media aritmetica delle prove svolte dal ricorrente è già adesso più alta di quella di tutti gli aspiranti che sono stati ammessi con voto medio compreso tra il 21 ed il 22 ed uguale a quella di tutti gli altri aspiranti che sono stati ammessi con la media del 22,5.

In maniera del tutto illogica e contraddittoria, il ricorrente ha riportato una votazione con una media aritmetica superiore a quella necessaria per il superamento della selezione, ma gli è stato precluso di accedere alla prova orale.

§ § §

1.12) Sulla illegittimità ed erroneità della valutazione della prova pratica redatta dal ricorrente e sulla illegittimità ed erroneità della esclusione del ricorrente e della valutazione della prova per sviamento logico – errore di fatto e contraddittorietà delle valutazioni della commissione nelle varie fasi della procedura – irragionevolezza della valutazione della prova.

Come già riportato, il contenuto del quesito **rielaborato e/o predisposto ex-novo dal Comitato Tecnico Scientifico in data 06/11/2020 è il seguente:**

“Nell’ambito dell’autonomia negoziale, una istituzione scolastica intende procedere all’acquisto di materiale destinato ad un laboratorio della scuola, per un valore pari a euro 45.000,00.

Il/la candidato/a illustri il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dal Regolamento di contabilità e, dopo aver individuato gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le fasi contabili propedeutiche per l’avvio della procedura, predisponga la determina a contrarre”.

1) **La Commissione attribuendo alla prova dell'aspirante punti per tutti e quattro i criteri di correzione previsti dal Bando ha palesemente dimostrato come non andasse inserita una parte discorsiva prima dell'atto altrimenti, avrebbe dovuto assegnare i punteggi riferibili ai soli criteri n. 3 e n. 4** perché la seconda parte del testo del questo testualmente recitava:

*“**Il/la candidato/a illustri** il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dal Regolamento di contabilità e, dopo aver individuato gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le fasi contabili propedeutiche per l'avvio della procedura, **predisponga la determina a contrarre**”*,

2) L'aver assegnato punti a tutti e quattro i criteri di correzione non poteva però autorizzare la commissione a valutare come inadeguati i quattro criteri / indicatori, nel caso in cui i contenuti dell'atto avessero soddisfatto in modo adeguato le richieste del quesito giustificandolo con l'assenza della parte discorsiva (che avrebbe potuto solamente ripetere i contenuti inseriti nell'atto) o ancora peggio giustificandolo con una sorta di bilanciamento/riequilibrio per aver attribuito punti a quattro indicatori invece che a due.

Ma l'illogicità indicata ai punti 1) e 2), si manifesta con l'assegnazione di soli 17 punti (All. 30) corrispondenti ad una valutazione complessivamente inadeguata alla prova del ricorrente e non è dato comprendere, quale sarebbe il contenuto non evidenziato nell'atto o evidenziato in maniera “lacunosa” e/o il “vizio” in cui sarebbe incorso nel non avere ripetuto o riproposto medesimi contenuti all'interno dello stesso elaborato, considerando, soprattutto, che rientrava tra i criteri di valutazione della prova scritta previsti dal Ministero anche **la sintesi**.

E' possibile che la Commissione, in conseguenza dell'errata formulazione del quesito e avendo così poco tempo a disposizione, abbia deciso di verificare soltanto se l'elaborato conteneva la determina e una sorta di premessa aggiuntiva ai contenuti (“doppioni” dell'atto), valutando solo la forma maggiormente utilizza dai concorrenti per rispondere alle richieste del quesito piuttosto che la sostanza dei contenuti dell'Atto.

La contraddizione è evidente e sarà dimostra effettuando semplicemente dei confronti tra l'elaborato del ricorrente ed alcune determine predisposte dall'USR Lombardia, di alcuni Istituti Scolastici della Regione Lombardia dove tra l'altro prestano servizio alcuni dei componenti che fanno parte della Commissione, quelle predisposte direttamente dall'ANAC e dallo stesso TAR Lombardia cercando, con un numero ridotto di comparazioni di verificare la bontà dell'elaborato, la forma,

lo sviluppo, i contenuti e la rispondenza alle richieste del quesito e la conseguente illogicità nell'assegnazione di un punteggio "lacunoso" che presuppone carenze contenutistiche **assolutamente assenti** nell'elaborato del ricorrente o l'assenza di trattazione di questioni principali rispetto alla materia oggetto di prova. Tali errori o omissioni sono assenti nell'elaborato della ricorrente che, al contrario, ha trattato le questioni oggetto di prova in maniera chiara ed esaustiva, individuando la soluzione corretta seguendo un percorso logico. Quindi, non si comprende il ragionamento seguito dalla Commissione nell'applicazione dei criteri di valutazione ministeriali, in quanto è evidente che la prova del ricorrente avrebbe meritato una valutazione a tutti i quattro criteri di correzione almeno "adeguata" se non "buona", poiché non si ravvedono né errori né mancanze sotto il profilo contenutistico atte a giustificare una valutazione così bassa come è quella "lacunosa";

La determina (All. 31) è costruita secondo la classica forma dell'atto amministrativo con preambolo, motivazione e dispositivo, contiene riferimenti normativi per tutto il TITOLO V del D.I. 129/2018 - ATTIVITA' NEGOZIALE (art. da 43 a 48):

art. 43 comma 9 - verifica delle convenzioni Consip;

art. 44 - funzioni e poteri del Dirigente scolastico in materia di attività negoziale;

art. 45 comma 2 - Regolamento per l'attività Negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto;

art. 46 comma 1 - Strumenti di acquisto su Consip;

art. 48 comma 6 - obblighi di pubblicazione e trasparenza;

Non contiene riferimenti all'art. 47 solo ed esclusivamente perché l'articolo disciplina gli acquisti tramite accordi di rete.

Oltre ai riferimenti sull'attività negoziale, l'atto contiene altri richiami D.I. 129/2018:

art. 15 comma 6 - registrazione degli impegni da parte del DSGA

art. 16 comma 1 - indicazioni sulla liquidazione della fattura previo accertamento della regolarità della fornitura;

Oltre al D.I. 129/2018 l'Atto richiama il D.Lgs 165/2001, le norme sull'autonomia scolastica, il D.Lgs 50/2016 e le sue successive modifiche ed integrazioni, la legge 241/90, le linee guida n. 4 dell'ANAC.

Indica il criterio di selezione degli operatori economici secondo le previsioni dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016, oltre che la tipologia di procedura utilizzata (R.D.O. su MEPA) ed il criterio di aggiudicazione utilizzato (prezzo più basso).

Indica che la procedura è già stata avviata, perché è già stato chiesto CIG, aperto il CUP, individuati i prodotti da acquistare per il laboratorio, impegnata la spesa.

§ § §

Per la valutazione della forma e dei contenuti:

Per rispondere alle richieste del quesito rispettandone il più possibile l'ordine cronologico il ricorrente non ha inserito subito dopo il protocollo l'oggetto dell'atto ed ha indicato il Decreta al posto di Determina.

La formulazione dell'atto senza l'indicazione dell'oggetto è utilizzata da diversi istituti, tra questi il Liceo Classico "Cairoli" di Varese dove presta servizio il Dirigente Scolastico Prof. Consolo Salvatore membro di una delle due Commissioni. Per la verifica si allegano le seguenti Determine:

- 1) Determina Prot. n. 3740/2019 dell'11/07/2019 (All. 32);
- 2) Determina per l'acquisto di 100 mascherine FFP2 +una visiera (All. 33);
- 3) Determina per lo smaltimento dei rifiuti di laboratorio (All. 34)

§ § §

In merito al dispositivo dell'Atto che invece di DETERMINA riporta il DECRETA si riportano le indicazioni dell'ANAC relative alla possibilità di utilizzare entrambe (All. 35) e sono diversi gli Istituti Scolastici della Regione Lombardia che utilizzano il DECRETA invece del determina (All. 36), l'ANAC addirittura, in alcuni casi utilizza il DISPONE (All. 37) e non è raro che la dicitura DISPONE venga utilizzata anche dagli Istituti Scolastici (All. 38).

Relativamente al CIG ed al CUP sono diverse le Amministrazioni Pubbliche che li riportano nel dispositivo. (All. 39 e 40)

Per quanto concerne la rispondenza delle richieste del quesito l'Atto redatto dal ricorrente, verificando uno ad uno gli Allegati da 32 a 40 non sembra affatto inadeguato, soprattutto facendo un ulteriore confronto con alcune Determine a Contrarre dell'USR Lombardia che si allegano per un ulteriore confronto. (All. 41 e 42)

L'aspirante ha dimostrato di saper redigere la determina a Contrarre, di conoscere tutte le norme che ne disciplinano i contenuti essenziali, *ha indicato i criteri di selezione degli operatori economici, delle offerte e le fasi contabili propedeutiche per l'avvio della procedura.*

Ha dimostrato ampiamente di conoscere l'Attività negoziale così come prevista dal D.I. 129/2018 e la prova è data dalla stessa commissione che lo ha valutato nel quesito n. 2 della prova del 05/06/2020 assegnandogli il punteggio massimo.

§ § §

Sul contenuto delle due prove e sulla necessità di evitare ripetizioni e duplicazioni nella redazione dell'elaborato della “prova teorico-pratica”

La prova scritta è consistita in un elaborato discorsivo sulla attività negoziale e la seconda nella redazione di una determina.

La prova che l'interpretazione letterale, blindata e restrittiva del quesito posto non andava attuata e/o non era obbligatoria può essere individuata anche nel contenuto della premessa della griglia di valutazione della prova teorico - pratica nella parte in cui testualmente recita:

*“La prova teorico - pratica, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del bando, **“consiste nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto”**”.*

Quindi, lo stesso Comitato Scientifico, con la redazione della tabella di correzione dei criteri della prova pratica aveva già escluso l'obbligo delle ripetizioni dei contenuti.

Questa tesi può essere rafforzata anche considerando il secondo criterio di correzione della prova scritta che il Comitato aveva individuato e che viene riportato di seguito... (*Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito*) ... e in questo caso la Sintesi era considerata prima dell'esaustività e dell'aderenza all'oggetto del quesito.

§ § §

Se il Comitato Tecnico Scientifico avesse chiesto di redigere una prova e/o un atto pratico diverso rispetto alla Determina a Contrarre l'aspirante avrebbe strutturato la risposta con:

- a) una parte discorsiva utilizzata come premessa dell'atto;
- b) con la redazione dell'atto;

Esempio, 1)

Una istanza di accesso agli atti, e/o di accesso civico e la eventuale risposta dell'amministrazione, avrebbero contenuto sicuramente il richiamo e/o il preambolo normativo, le motivazioni della richiesta, e/o le motivazioni di accoglimento e/o diniego, ma il candidato avrebbe dovuto entrare nel merito con una spiegazione aggiuntiva che indicasse cosa aveva portato l'amministrazione ad accogliere o meno l'istanza.

Esempio 2)

La predisposizione di un ordine d'acquisto non contiene in se riferimenti normativi, né la spiegazione della sua predisposizione e, in taluni casi, nemmeno i riferimenti a tutte le procedure e/o le fasi propedeutiche che lo hanno proceduto, anche in questo caso si sarebbe dovuto rispondere applicando letteralmente il

quesito posto redigendo una premessa che entrasse nel merito della questione e redigere successivamente l'atto/documento.

Esempio 3)

Una prova pratica riferita al passaggio di consegne tra DSGA, nella sua predisposizione nota, e, in quella contenente dati aggiuntivi rispetto a quelli del patrimonio avrebbe avuto bisogno prima della redazione dell'atto di una premessa che entrasse nel merito delle norme, delle responsabilità e delle tempistiche associate alla procedura.

§ § §

Istanza di CTU – verifica

Il quesito – prova pratica è viziato da tutto quanto già dedotto ed inoltre, non appare e non v'è prova che il quesito sia stato sottoposto ad idonee procedure di analisi e validazione che è necessario espletare per cui in caso di contestazione si chiede accedersi a C.T.U. – verifica (cfr. Cons. Stato n. 4432/15) al fine di verificare la correttezza del quesito – prova pratica e del relativo elaborato e delle risposte, nonché la coerenza alla normativa vigente ed il rispetto o meno delle previsioni di legge relative alle “materie – discipline” oggetto di prova e la loro (o meno) idoneità e preventiva validazione, verifica ed approvazione dei criteri di valutazione ed assegnazione del punteggio e sulla corretta valutazione dello stesso alla luce delle contestazioni e dei rilievi mossi dal ricorrente.

Sulla sindacabilità dei quesiti e sulla ammissibilità della CTU, si richiama il C.D.S. n. 4432/2015 Sez VI, il quale ha affermato che: “... *nel considerare non persuasive le argomentazioni e le conclusioni della sentenza sul punto, si è dell'avviso che non sia consentito al giudice amministrativo sostituirsi al MIUR nell'esercizio di poteri valutativi spettanti a quest'ultimo dato che, diversamente opinando, sarebbe il giudice amministrativo ad assumere la titolarità del potere, il che non è accettabile alla luce del principio della separazione dei poteri; ritiene, tuttavia, per altro verso, che nei quesiti a risposta multipla l'individuazione dell'unica risposta esatta non si collochi entro l'area di riserva dell'Amministrazione, e sia quindi sottoponibile -previa, se del caso, verifica o c.t.u. – a un sindacato, sia pure di tipo “debole”, del giudice amministrativo” (Sez. VI, n. 4432/15).*

Il ricorrente, inoltre, formula istanza ai sensi dell'art. 46, comma 2, CPA, affinché codesto on.le TAR ordini all'USR per la Lombardia di produrre in giudizio: almeno 5 elaborati di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) alla seconda prova scritta del concorso in parola al fine di poter verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla Commissione in sede di valutazione.

Si chiede che il CTU verificatore, tra le attività necessarie proceda ai seguenti accertamenti:

- valutare se il contenuto della premessa alla Griglia di Valutazione della prova teorico - pratica così come predisposto dal Comitato tecnico Scientifico intendesse obbligare i partecipanti al Concorso a duplicare i contenuti dell'Atto;
- confrontare il contenuto della determina elaborata dal ricorrente con le singole parti di atto indicate dal ricorrente per dar prova della bontà del suo elaborato.
- valutare se l'elaborato prodotto dal ricorrente trascura in maniera evidente uno dei contenuti richiesti dal quesito proposto o può ritenersi corrispondente alle richieste riscontrante tutte, una per una, anche in ordine cronologico nell'atto;
- rivalutare l'elaborato tenendo conto di tutte le criticità emerse ed oggetto del presente ricorso.

§ § §

Gli atti non sono stati mai stati adeguatamente approvati dal MIUR e sono illegittimi in quanto non sono stati preventivamente e successivamente verificati ed approvati (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221; 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), in quanto l'Amministrazione, *“oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali”* (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, *“per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall' esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata”* (Sez. IV, n. 221/05).

Il Miur, infatti, ha violato e disatteso sin dall'origine l'onere di verificare che i quesiti somministrati ai candidati fossero conformi alle buone prassi internazionali richiamate anche nel D.M. e volte a tutelare anche i soggetti affetti da D.S.A e corretti con riferimento alle segnalazioni pervenute, ivi compreso il reclamo richiesta di annullamento e revoca in autotutela avanzata dal ricorrente.

§ § §

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono i requisiti di fatto e di diritto in ordine al c.d. *fumus boni iuris* che al *periculum in mora*.

Le ragioni di fondatezza relative al cosiddetto *fumus boni iuris* sono state espresse nei motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto, cui si fa espresso richiamo.

In riferimento al *periculum*, si chiede che S.E. il Presidente del Tribunale adito Voglia concedere la tutela ex art. 56 CPA, considerato il danno grave ed irreparabile.

Il ricorrente è stato escluso dalla prova orale, che **ha avuto inizio il 29/6/2020 e terminerà il 13/7/2020, è inoltre prevista una seduta suppletiva per le ore 09:00 del 21/07/2020**, il tutto come da calendario pubblicato e depositato al doc. All. 6 integrato con la nota Prot. n. 13363 del 30/06/2020 (doc. All. 4).

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, **probabilmente, intende concludere i lavori concorsuali** nel più breve tempo possibile per arrivare alla sottoscrizione dei contratti con gli aspiranti/vincitori in tempo utile a garantire le prese di servizio e le assunzioni a tempo indeterminato **entro l'01/09/2020**.

Al fine di consentire al ricorrente di procedere nella selezione prima del completamento delle attività della Commissione il deducente chiede **l'ammissione con riserva alla prova orale**, anche a fronte del principio che vuole salvaguardare la più ampia partecipazione dei candidati ai procedimenti selettivi.

La rapida conclusione della procedura concorsuale e l'inibizione alla partecipazione alla fase della prova orale può causare il grave ed irreparabile pregiudizio di **escludere definitivamente la possibilità di poter conseguire il bene della vita in contesa, ovvero l'assunzione come DSGA, a fronte di un concorso che non è stato indetto per circa 20 anni**. Si ribadisce, inoltre che in Lombardia sono stati ammessi alle prove orali un numero di gran lunga inferiore di candidati rispetto ai posti messi a concorso, **precisamente 209 candidati ammessi agli orali e 451 posti messi a bando oltre ai 135 posti aggiuntivi corrispondenti alla quota di riserva del 30%**, per cui l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale del concorso **non** comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli altri candidati ammessi e consentirebbe all'USR Lombardia di coprire uno degli oltre 660 posti vacanti e disponibili alla data dell'01/09/2020.

A seguito dello sperato accoglimento nel merito del presente ricorso, dovrebbe svolgersi anche la necessaria ricorrezione della seconda prova scritta del ricorrente da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art. 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005).

Si chiede la adozione di un provvedimento che, essendo relativo alla sola parte istante, non procurerebbe alcun disagio organizzativo al Ministero atteso che vi è anche un'ampia disponibilità di posti ed atteso che lo stesso ricorrente già da anni svolge le funzioni a tempo determinato di DSGA.

La gravità della situazione e dei pregiudizi cui va incontro il ricorrente, fanno ritenere la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare monocratica oltreché ai sensi dell'art. 55 del codice del processo amministrativo

anche ai sensi dell'articolo 56 del codice del processo amministrativo, stante la estrema gravità ed urgenza derivante dalla necessità di garantire l'immediata prosecuzione delle selezioni con l'ammissione alla prova orale.

A supporto delle richiesta si evidenzia che, accogliendo le argomentazioni che precedono, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, in fattispecie analoghe relative allo stesso concorso, ha accolto *ex art. 55 cpa* la domanda cautelare avanzata dai ricorrenti disponendo, nel caso di esito negativo della prova tecnico - pratica come nella fattispecie in esame, l'ammissione della parte ricorrente allo svolgimento delle prove orali del concorso di cui si tratta (Tar Piemonte Ord. N. 00333/2020 Reg. Prov. Cau. – N. 414/2020 Reg. Ric. – Tar Piemonte Ord, 00334/2020 Reg. Prov. Cau. – N.413/2020 Reg. Ric.) e, nel caso di esito negativo del primo elaborato scritto, la correzione della seconda prova scritta con eventuale ammissione alla prova orale in caso di esito positivo. (Tar Piemonte Ord., 00335/2020 Reg. Prov. Cau. – N.419/2020 Reg. Ric.; Tar Piemonte Ord., 00331/2020 Reg. Prov. Cau. – N.415/2020 Reg. Ric.; Tar Piemonte Ord., 00330/2020 Reg. Prov. Cau. – N.411/2020 Reg. Ric.; Tar Piemonte Ord., 00332/2020 Reg. Prov. Cau. – N.400/2020 Reg. Ric.)

§ § §

DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E SUBORDINATA DELL'INTERA PROVA

I vizi relativi alle varie fasi procedurali e quanto altro esposto in ricorso sono causa della illegittima l'esclusione del ricorrente.

Il diritto al lavoro ed alla assunzione, infatti, può essere compreso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si estende consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).

Senza recesso da quanto sopra la ulteriore soluzione che si chiede è quella risarcitoria che qui di seguito si avanza

DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA E DA PERDITA DI CHANCES.

Nella ipotesi in cui l'adito Tribunale non dovesse accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente estensione del diritto alla ammissione alle prova orale ed alla successive fasi del concorso il ricorrente chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica tramite l'ammissione alla prova orale ed alla successive fasi, fino alla assunzione (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396) e solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata assunzione e da perdita di *chance* subiti (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

§ § §

Ciò premesso, previa sospensione degli atti impugnati ed adozione dei relativi provvedimenti, si chiede che l'Ecc.mo Tar adito Voglia,

in via cautelare provvisoria ex art. 55 e 56 cpa:

- 1) ammettere il ricorrente alla prova orale, anche in sedute suppletive/integrative rispetto a quelle già calendarizzate dall'USR Lombardia, ed alle successive fasi del concorso – selezione disponendo quant'altro per legge;
- 2) sempre in via cautelare ed urgente, previa fissazione dell'udienza camerale-collegiale e degli adempimenti di rito, confermare se già emesso il provvedimento cautelare presidenziale, ed adottare la misura-provvedimento cautelare richiesta e previa sospensione degli atti impugnati, ammettere il ricorrente alla prova orale, , anche in sedute suppletive/integrative rispetto a quelle già calendarizzate dall'USR Lombardia, ed alle successive fasi della selezione – concorso secondo il rispettivo ordine di preferenza, disponendo quanto altro per legge;
- 3) nel merito, sempre previo accoglimento della istanza cautelare di annullamento dei provvedimenti nella parte impugnata per quanto di interesse ed oggetto del presente ricorso, annullare ogni statuizione ed atto relativi alla esclusione - mancato inserimento del ricorrente in posizione utile per essere ammesso alla prova orale ed alle successive fasi del concorso – selezione, oggetto del presente giudizio e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare il diritto del medesimo istante ad essere ammesso alla prova orale del concorso – selezione secondo il punteggio e l'ordine di preferenza espresso in domanda, adottando all'uopo ogni relativo atto, ivi compresa la rivalutazione della prova e l'attribuzione di un punteggio idoneo al superamento della prova pratica ed accesso alle ulteriori fasi concorsuali, disponendo quanto altro come per legge;
- 4) in via gradata, nell'ipotesi in cui l'Eccellentissimo Tribunale non dovesse accogliere la richiesta di annullare gli atti ed il diniego - esclusione del ricorrente alla prova orale ed alle successive fasi del concorso – selezione dichiarare ed annullare l'intera procedura concorsuale, con condanna di controparte al risarcimento del danno in forma specifica così come indicato e motivato nel presente atto ed annullare gli atti e quindi l'intera procedura concorsuale per i motivi di fatto e di diritto svolti nel presente atto, anche previa istituzione di una o più sessioni di commissione per la sottoposizione del ricorrente alle prove ed alle fasi successive del concorso, fino alla ammissione e superamento dello stesso, il tutto previa adozione di ogni altro provvedimento come per legge;

- 5) condannare controparte le spese del procedimento agli accessori di legge con distrazione in favore del procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti ed i compensi.

§ § §

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. E ISTRUTTORIA

Il deducente procuratore insiste nella richiesta di CTU – Verificazione svolta nel presente ricorso al fine di accertare e verificare la correttezza dei quesiti posti e delle relative risposte, nonché la coerenza degli stessi rispetto alle previsioni di legge (come indicate nel presente atto) relative alla percentuale e alle “materie – discipline” oggetto di prova e la loro (o meno) preventiva validazione, verifica ed approvazione e predisposizione dei criteri di valutazione e selezione, nonché la corretta osservanza ed applicazione degli stessi nella valutazione delle prove sostenute dal ricorrente e di cui è causa, sulla base dei rilievi e contestazioni tecniche svolte nel presente atto ed effettuare ogni ulteriore accertamento utile e conducente ai fini dell'accoglimento del presente ricorso e dei relativi motivi di fatto e di diritto ed insiste nella istanza ai sensi dell'art. 46, comma 2, CPA, affinché codesto on.le TAR ordini all'USR per la Lombardia di produrre in giudizio: almeno 5 elaborati di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) alla seconda prova scritta del concorso in parola al fine di poter verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla Commissione in sede di valutazione.

Si chiede che il CTU verificatore, tra le attività necessarie proceda ai seguenti accertamenti:

- valutare se il contenuto della premessa alla Griglia di Valutazione della prova teorico - pratica così come predisposto dal Comitato tecnico Scientifico intendesse obbligare i partecipanti al Concorso a duplicare i contenuti dell'Atto;
- confrontare il contenuto della determina elaborata dal ricorrente con le singole parti di atto indicate dal ricorrente per dar prova della bontà del suo elaborato.
- valutare se l'elaborato prodotto dal ricorrente trascura in maniera evidente uno dei contenuti richiesti dal quesito proposto o può ritenersi corrispondente alle richieste riscontrante tutte, una per una, anche in ordine cronologico nell'atto;
- rivalutare l'elaborato tenendo conto di tutte le criticità emerse ed oggetto del presente ricorso.

Inoltre, chiede di ordinare l'ostensione degli atti che saranno ritenuti necessaria ai fini dello svolgimento della superiore CTU – Verificazione.

§ § §

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI EX ART. 53 CPA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 53 CPA, affinché S. E. il Presidente del Tribunale conceda l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio, stante la rilevata urgenza ed in ragione del fatto che il rispetto dei termini minimi tra notifica del ricorso e la prossima udienza di camera di consiglio non consentirebbe al ricorrente di partecipare alle prove orali, anche mediante l'organizzazione di sedute integrative e/o suppletive rispetto a quelle già calendarizzate per l'espletamento della prova orale, prima della conclusione delle operazioni della procedura concorsuale.

Si chiede, pertanto, l'abbreviazione dei termini per poter discutere la domanda cautelare collegiale alla **Camera di Consiglio in data 29/7/2020**, considerato che la successiva udienza si terrà dopo la conclusione delle operazioni della procedura concorsuale e, in ogni caso, al termine delle prove orali alle quali si chiede di essere ammessi con riserva anche mediante l'indizione di una seduta suppletiva e/o integrativa per l'espletamento della prova orale prima della conclusione delle operazioni concorsuali e della pubblicazione della graduatoria finale.

§ § §

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimare) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per la Lombardia, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

§ § §

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 325,00 vertendo il ricorso in materia di concorsi pubblici.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti e documenti:

0. ricorso;
1. procura alle liti;
2. decreto - provvedimento USR Lombardia n° 13363 del 30/06/2020;
3. decreto - provvedimento URS Lombardia n° 12071 del 12/06/2020;

4. decreto – provvedimento URS Lombardia n° 11457 del 09/06/2020;
5. atto- verbale di valutazione della prova pratica sostenuta dal ricorrente in data 06/11/2019;
6. elenco – graduatoria degli ammessi alla prova orale;
7. domanda di partecipazione al concorso DSGA del 25/11/2018 numero di protocollo m_piAOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.0162203.25-01-2019;
8. Nota di convocazione dell'URS Lombardia Prot n. 10163 del 24/05/2020,
9. Elenco sedi prova preselettiva;
10. Stampa prodotta dal sito Istanze on Line del Ministero della prova del ricorrente;
11. Nota di convocazione prova scritta Prot. n. 22640 del 18/10/2019;
12. Elenco ammessi alla prova scritta;
13. Bando di concorso DSGA;
14. Elaborato della prima prova svolta dal Sig. Giuseppe Cartella;
15. Griglia di correzione prima prova svolta dal Sig. Giuseppe Cartella;
16. Griglia di valutazione ministeriale predisposta per la prima prova del concorso;
17. Email di comunicazione – notifica del punteggio della prova scritta e della prova pratica del 11/06/2020;
18. Pec del 13/06/2020;
19. Istanza di riesame della valutazione della prova pratica con richiesta di revoca – annullamento in autotutela del 13/06/2020;
20. Nota di risposta dell'URS Lombardia del 24/06/2020;
21. Nota MIUR Prot. n. 2462 del 02/10/2019;
22. Nota MIUR n. 23424 del 06/11/2019;
23. Verbale n. 3 della Commissione del 06/11/2019;
24. Nota Miur n. prot. 3472 del 27/11/2019;
25. Linee guida ANAC n. 4 del 19/07/2020;
26. Nota di sollecito dell'ANQUAP nei confronti del Ministero dell'Istruzione del 30/04/2020;
27. Interrogazione Parlamentare del 12/05/2020;
28. Verbale n. 25/A del 19/05/2020;
29. Verbale n. 25/B del 19/05/2020;
30. Griglia di valutazione della 2° prova svolta dal Sig. Giuseppe Cartella;
31. Elaborato seconda prova svolto dal Sig. Giuseppe Cartella;
32. Determina Prot. n. 3740/2019 dell'11/07/2019;
33. Determina per l'acquisto di 100 mascherine FFP2 + una visiera;
34. Determina per lo smaltimento dei rifiuti di laboratorio;

35. Indicazioni ANAC;
 36. Determina a contrarre;
 37. Determina a contrarre ANAC;
 38. Determina Liceo Classico Tito Livio;
 39. Determina n. 21/2019 del TAR della Lombardia;
 40. Determina n. 13/2020 del TAR della Lombardia;
 41. USP Lombardia determina del 10/06/2020;
 42. USP Lombardia determina del 21/05/2020.
 43. Sentenza Tar Lazio del 14/11/2018
 44. Ordinanza Tar Lazio n. 6459/2019
 45. Ordinanza Tar Piemonte Ord. N. 00333/2020 Reg. Prov. Cau.
 46. Ordinanza Tar Piemonte Ord, N. 00334/2020 Reg. Prov. Cau.
- Sant'Agata di Militello – Milano, 13.07.2020

Avv. Massimiliano FABIO